



DELEGAZIONE REGIONALE CALCIO FEMMINILE

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960

EMERGENZA 370/1528554

NUMERO VERDE 800 445052

SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713

SITO INTERNET: www.lndpuglia.it

PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it

PEC CSAT: appello.puglia@pec.it

PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2022/2023

Comunicato Ufficiale N° 9 del 13 Ottobre 2022

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ crLnd.puglia01@figc.it

👤 Diletta Mancini (Segretario, Registro Coni)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@figc.it ;
👤 Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@figc.it
👤 Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@figc.it
👤 Antonella Tondo (Attività Agonistica LND)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@figc.it
👤 Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@figc.it
👤 Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@figc.it
👤 Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@figc.it
👤 Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699001 ✉ c.laterza@figc.it
👤 Antonio Rossiello (Affiliazioni, Fusioni, Cambi denominaz.)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@figc.it
👤 Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@figc.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cplnd.brindisi@figc.it m.damuri@figc.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cplnd.foggia@figc.it g.bozza@figc.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cplnd.lecce@figc.it a.gianfreda@figc.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cplnd.maglie@figc.it g.marra@figc.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cplnd.taranto@figc.it g.damicis@figc.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cplnd.bari@figc.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

COMUNICAZIONI

1. COMUNICAZIONI F.I.G.C.

1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- visti i Comunicati Ufficiali n. 104/A del 17 dicembre 2014 e n. 168/A del 26 maggio 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara;
- ritenuto di dover confermare le misure previste per il contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara di cui all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva;
- ritenuto, altresì, opportuno aggiornare l'elenco dei campionati di riferimento nonché i relativi costi medi gara alla luce della variazione delle spese arbitrali;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

le società, i cui dirigenti, soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva ed i cui tesserati incorrano nelle sanzioni definitive previste all'art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva per condotte violente nei confronti degli Ufficiali di Gara, saranno onerate del versamento di una somma a favore della Federazione, da calcolarsi moltiplicando il costo medio gara del campionato di competenza di cui all'allegato A) per il numero delle partite casalinghe nella stagione sportiva di riferimento. Detto onere sarà dovuto per ogni gara in cui si è incorso nelle suddette condotte violente. La somma sarà destinata alle spese arbitrali.

Ai fini del recupero della suddetta somma, potranno essere disposte le procedure di recupero coattivo durante il campionato, con ogni conseguente effetto previsto dalla normativa di riferimento. In ogni caso, qualora le procedure di recupero coattivo non fossero temporalmente attivabili nel corso del campionato, il mancato versamento della somma dovuta comporterà la non ammissione al campionato della stagione sportiva successiva.

I costi medi gara di cui all'allegato A) potranno essere aggiornati nelle successive stagioni sportive in considerazione delle eventuali variazioni dei costi arbitrali.

1.2. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- vista la proposta della Lega Nazionale Dilettanti di modifica degli artt. 28, e 46, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti;
- ritenuta condivisibile la proposta;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di modificare gli artt. 28, e 46, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, secondo il testo allegato sub A). Le predette modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

All. A)

REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

Testo vigente	Nuovo testo proposto
TITOLO IV GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.	TITOLO IV GLI ORGANI DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA E LE COMMISSIONI OPERANTI NELLA L.N.D.
Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.	Art. 28 Commissione Accordi Economici della L.N.D.
1. E' istituita presso la L.N.D. la Commissione Accordi Economici (C.A.E.), composta dal Presidente, un Vice Presidente e da un numero di dodici componenti e un Segretario, nominati dal Presidente di Lega per due Stagioni Sportive. 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D. e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. Il ricorso deve essere avanzato alla C.A.E. entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferiscono le pretese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o anche essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata con avviso di avvenuta consegna alla controparte. Al ricorso dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte, nonché la prova dell'avvenuto versamento della prescritta tassa di euro 100,00. L'inosservanza di tutte le modalità di cui sopra comporta l'inammissibilità del ricorso rilevabile d'ufficio. Il ricorrente ed il resistente devono eleggere il proprio domicilio per la presente procedura anche ai fini delle notifiche, avvisi e comunicazioni, e indicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata qualora lo possiedano. Ogni mutamento del domicilio dichiarato e dell'indirizzo di posta elettronica certificata dovrà essere tempestivamente comunicato. In difetto le comunicazioni e gli avvisi verranno comunque inviati al domicilio dichiarato o all'indirizzo di posta elettronica certificata	1. INVARIATO 2. La Commissione è validamente costituita con la presenza del Presidente o del Vice Presidente e di almeno quattro componenti, compreso eventualmente lo stesso Vice Presidente. La stessa è competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra calciatori/calciatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali della L.N.D., nonché tra giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali di Calcio a 5, e le relative Società concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese, le "voci premiali" e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 ter e all'art. 94 septies, delle N.O.I.F. E' altresì competente a giudicare, in prima istanza, su tutte le controversie insorte tra Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 51 del presente Regolamento, tesserati con società partecipanti al Campionato Nazionale Serie D del Dipartimento Interregionale e al Campionato Nazionale Femminile di Serie C del Dipartimento Calcio Femminile e le relative Società, concernenti le indennità di trasferta, i rimborsi forfettari di spese e gli accordi relativi all'erogazione di una somma lorda annuale di cui all'articolo 94 quater, delle N.O.I.F. 3. Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice o giocatore/giocatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l'indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell'accordo economico recante attestazione dell'avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione. 4. INVARIATO

precedentemente indicato. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. 5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. 6. I procedimenti innanzi alla Commissione si svolgono sulla base degli atti ufficiali ed i documenti, se redatti e depositati in conformità alle disposizioni regolamentari, hanno pieno valore probatorio; gli altri documenti hanno valore meramente indicativo. La Commissione può, se ritenuto indispensabile ai fini della decisione, ammettere e assumere consulenza tecnica, la cui spesa – anticipata dal richiedente – sarà posta a carico della parte soccombente. Le prove testimoniali possono essere ammesse in via eccezionale. I pagamenti da chiunque, a qualsiasi titolo ed in qualsiasi forma effettuati, devono essere provati in giudizio mediante apposita quietanza, firmata e datata, nonché recante la causale specifica del versamento ed il periodo cui questo si riferisce, salvo casi eccezionali da valutarsi da parte della Commissione. 7. Le parti, ove abbiano formulato esplicita richiesta di essere ascoltate contestualmente all'atto inoltrato alla C.A.E., hanno diritto di partecipare all'udienza e di farsi assistere da persona di loro fiducia nonché di essere sentite. In tal caso la Commissione comunicherà alle parti la data fissata per la discussione. 8. La Commissione, qualora dall'esame dei documenti rilevi eventuali infrazioni a qualsiasi norma federale, con particolare riguardo a quella prevista dall'art. 31, commi 3 e 8, del Codice di Giustizia Sportiva, segnala gli interessati innanzi alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. 9. La Commissione deve depositare le proprie decisioni entro il termine di trenta giorni dalle relative riunioni ed il loro accoglimento, anche parziale, comporta la restituzione della tassa versata. Le decisioni sono comunicate direttamente alle parti e pubblicate sul sito della L.N.D. Le parti possono proporre gravame innanzi al Tribunale Federale Nazionale - sezione vertenze economiche, nei termini e con le modalità previste dal Codice di Giustizia Sportiva.	5. La parte resistente può inviare, con le stesse modalità, memorie di costituzione, memorie difensive, controdeduzioni ed eventuali documenti entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento del ricorso. Copia dell'atto costitutivo con i relativi allegati dovranno essere inviati al ricorrente e alla C.A.E. a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o di posta elettronica certificata con ricevuta di avvenuta consegna alla controparte. All'atto costitutivo inviato alla C.A.E. dovrà essere allegata la prova dell'avvenuta trasmissione dello stesso alla controparte. In difetto, l'inammissibilità della costituzione verrà rilevata d'ufficio. Eventuali ulteriori memorie e/o documenti riferiti al ricorso dovranno essere trasmessi dalle parti nel termine perentorio del settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza, con conseguente inammissibilità di ogni eventuale deposito di atti e/o documenti successivamente a detto termine. 6. INVARIATO 7. INVARIATO 8. INVARIATO 9. INVARIATO
---	--

...OMISSIS...

Art. 46 Gli accordi e le convenzioni	Art. 46 Gli accordi e le convenzioni
1. Gli accordi preliminari fra società aventi per oggetto i trasferimenti dei calciatori/calciatrici devono essere stipulati in forma scritta in quattro esemplari e depositati entro venti giorni dalla data di stipulazione presso il Comitato Regionale, il Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque o il Dipartimento di competenza, fatta salva la previsione di cui all'art. 45, comma 4, del presente Regolamento. 2. Sono vietati e nulli ad ogni effetto, e comportano la segnalazione delle parti contraenti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza, gli accordi e le convenzioni scritte e verbali di carattere economico fra società e calciatori/calciatrici «non professionisti» e «giovani dilettanti», nonché quelli che siano, comunque, in contrasto con le disposizioni federali e quelle delle presenti norme. 3. Per i calciatori/calciatrici tesserati ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.	1. INVARIATO 2. INVARIATO 3. Per i calciatori/calciatrici tesserati/e ed impiegati nei Campionati Nazionali indetti dalla Lega, nonché per i giocatori/giocatrici tesserati/e con società partecipanti ai Campionati Nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, valgono le disposizioni di cui all'art. 94 ter e all'art. 94 septies, delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.

1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A DEL 12 OTTOBRE 2022)

Il Consiglio Federale

- nella riunione dell'11 ottobre 2022;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 50/A del 12 ottobre 2022;
- ritenuto opportuno modificare gli artt. 31, 83 e 90 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

ha deliberato

di approvare la modifica agli artt. 31, 83, e 90 del Codice di Giustizia Sportiva secondo il testo allegato sub A).
Le predette modifiche entrano in vigore dal 1° gennaio 2023.

All A)

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 31 Violazioni in materia gestionale ed economica

1. Costituisce illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli organi di giustizia sportiva, dalla Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (COVISOC) e dagli altri organi di controllo della Federazione nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possono essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui al presente comma è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.

2. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dall'art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l).

3. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

4. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

5. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter, comma 8, 94 quinquies, comma 9 e 94 septies, comma 7 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

- a) a carico della società, l'ammenda da euro 5.000,00 ad euro 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casi più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;
- b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;
- c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

6. Il mancato pagamento, nel termine previsto dagli artt. 94 ter, comma 11, 94 quinquies, comma 11 e 94 septies, comma 9 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della LND e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile o dalla Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

7. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 2, comma 2 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.

8. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali sono soggetti alla sanzione della squalifica di durata non inferiore a un mese.

9. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:

- a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 3 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni. L'inosservanza del termine di 5 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 4 delle N.O.I.F. comporta, su deferimento della Procura Federale, le seguenti sanzioni:
 - a) a carico delle società la penalizzazione di almeno due punti in classifica e l'ammenda nella misura da euro 10.000,00 ad euro 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
 - b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h), per un periodo non inferiore ad un anno. In caso di mancato rispetto del termine di 30 giorni previsto dall'art. 16 bis, comma 5 delle N.O.I.F., le società interessate incorreranno nella sanzione della esclusione dal campionato di competenza ed i soci, anche se interposti, aventi 7 plurime partecipazioni, nella sanzione di cui all'art. 9, comma 1, lettera h) per un periodo di cinque anni.

10. La mancata esecuzione dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 8, comma 1, lettera g), nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.

11. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli organi di giustizia sportiva o dai collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali, ivi inclusi quelli della Camera vertenze arbitrali, comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b), c), g), e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui all'art. 8, comma 1, lettera h), i), l) e per i tesserati le sanzioni di cui all'art. 9, comma 1, lettere a), b), c), d), f), g), h).

Art. 83

Competenza e composizione del Tribunale federale a livello nazionale

1. Il Tribunale federale a livello nazionale è giudice di primo grado in ordine:

- a) ai procedimenti instaurati su deferimento del Procuratore federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale, per le questioni che riguardano più ambiti territoriali, ai procedimenti riguardanti i dirigenti federali e gli appartenenti all'AIA che svolgono attività in ambito nazionale, nonché ai procedimenti riguardanti tutti i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico e alle altre materie contemplate dalle norme federali;
- b) alla impugnazione delle delibere dell'Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazione;
- c) alle controversie riguardanti i tesseramenti, i trasferimenti e gli svincoli dei calciatori;
- d) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
- e) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
- f) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale giudica, inoltre, in ultima istanza in ordine:

- a) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
- b) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF.
- d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. Il Tribunale federale a livello nazionale si compone della Sezione disciplinare, della Sezione tesseramenti e della Sezione vertenze economiche. A ciascuna Sezione è preposto un Presidente. Il Presidente del Tribunale federale a livello nazionale presiede la Sezione disciplinare.

Art. 90

Competenza e composizione della Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale

1. Fatte salve le competenze della Camera arbitrale di cui all'art. 134, il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, è giudice di primo grado in ordine:

- a) alle controversie di natura economica tra società, comprese quelle relative al risarcimento dei danni per i fatti di cui all'art. 26;
- b) alle controversie concernenti il premio di addestramento e formazione tecnica di cui all'art. 99 delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti il premio alla carriera di cui agli artt. 99 bis e 99 ter delle NOIF.

2. Il Tribunale federale a livello nazionale, Sezione vertenze economiche, giudica in ultima istanza in ordine:

- a) alle controversie concernenti il premio di preparazione di cui all'art. 96, comma 3 delle NOIF;
- b) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per calciatori dei campionati nazionali organizzati dalla LND, di cui all'art. 94 ter delle NOIF;
- c) alle controversie concernenti le indennità, i rimborsi e le somme lorde annuali per i Collaboratori della Gestione Sportiva, di cui all'art. 94 quater delle NOIF;
- d) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per le calciatrici e gli allenatori dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio Femminile, di cui all'art. 94 quinquies delle NOIF;

e) alle controversie concernenti le somme annuali lorde, le indennità, i rimborsi ed i premi per giocatori/giocatrici dei campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque di cui all'art. 94 septies delle NOIF.

3. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale a livello nazionale è composta dal Presidente, da un Vicepresidente e da almeno quattro componenti.

4. La Sezione vertenze economiche del Tribunale federale nazionale giudica con la partecipazione di cinque componenti, compreso il Presidente o il Vicepresidente.

2. COMUNICAZIONI L.N.D.

2.1.1. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 98 DEL 10 OTTOBRE 2022)

Si rende noto l'elenco dei nominativi dei Commissari di Campo della Lega Nazionale Dilettanti per la stagione sportiva 2022/2023:

BUONOCORE Catello (Coordinatore)

BARRANCA Domenico
BIANCO Pierluigi
BONIFAZI Giuliano
CAIAZZA Salvatore
CERAVOLO Vito
CHIARENZA Marcello
COLIA Emanuele
CORGIOLU Francesco
DE FELICE Giuseppe
DE LUCIA Gianpiero
DE MARZO Marcello
FADDA Fabio
FIORENTINO Giuseppe
FIORETTI Angelo
FRATONI Domenico
GEBBIA Antonino
LA SPINA Filippo
LA VIOLA Bruno
MARASCO Roberto
MARCHESINI Otello
MAZZA Massimo
MAZZARELLI Luigi
MONTEGIOVE Nando
PAOLINI Sante
PELUSI Costantino
RAVANETTI Paolo
RUELLO Giovanni
SALVETTI Giandomenico
STANCO Ladislao
TRIPODI Carmelo
VENTRELLA Luigi
VESPIA Antonio
VISCUSI Maurizio
VOLPICELLA Vito

2.1.2. (STRALCIO NOTA DELLA SEGRETERIA DELL'11 SETTEMBRE 2022)

si informa che il gestore dei sistemi informatici della LND, Westpole, procederà con una necessaria operazione di manutenzione straordinaria in data sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 17:00 alle ore 21:00.

Per tale motivo, non saranno disponibili gli ambienti IBMi (AS400) e tutti i servizi annessi oltre al "Portale Società".

Si invitano le Delegazioni Provinciali e Distrettuali a volerne dare informativa alle rispettive Società Associate.

2.1.3. (STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 108 DEL 13 SETTEMBRE 2022)

La Lega Nazionale Dilettanti,

- visto il punto 14) del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023;
- attese le disposizioni contenute all'art. 38, delle N.O.I.F., e all'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico;
- tenuto conto delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo di Lega, nonché delle intese da ultimo raggiunte con l'Associazione Italiana Allenatori di Calcio;
- ravvisata la necessità e l'urgenza di integrare e modificare le disposizioni di cui al richiamato Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023,

COMUNICA

quanto di seguito specificato, ad integrazione del punto 14), lett. f), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023:

- L'Allenatore/Allenatrice esonerato/a prima del 30 Novembre 2022 da una Società associata alla L.N.D. o da Società di puro settore avrà la facoltà, in deroga alla normativa vigente, di tesserarsi e svolgere attività per altra Società nel corso della stessa stagione sportiva, a condizione che la nuova Società partecipi ad un girone diverso o ad un Campionato diverso da quello in cui partecipava la Società che ha esonerato il tecnico. Tale deroga non opera per gli Allenatori/Allenatrici esonerati dalla conduzione di squadre partecipanti all'attività giovanile di base;

COMUNICA

altresì, quanto segue relativamente ai rapporti fra le Società dilettantistiche e gli Allenatori responsabili della squadra, con abilitazione diversa da quella professionistica:

A) Le disposizioni di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023. in ordine ai premi di tesseramento annuale per gli Allenatori sono così integrate:

Campionato Regionale e Provinciale relativo ad attività agonistica giovanile	€ 3.500,00
--	------------

B) La categoria "Allenatore Squadre Minori" di cui al punto 14), lett. a), del Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2022, stagione sportiva 2022/2023, è sostituita da "Allenatore Attività di base". Resta invariato il relativo massimale annuo, fissato a € 2.500,00.

3. COMUNICAZIONI C.R.

3.1 COMUNICAZIONI SEGRETERIA

3.1.1. ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

U.S.D. BRILLA CAMPI	MARSIGLIA JOELE	nato	19/01/2007
S.S.D. BRINDISI FOOTBALL CLUB	DE LUCA EMANUELE	nato	29/10/2006
A.S.D. GOLEADOR MELENDUGNO	RUTIGLIANO FRANCESCO	nato	29/10/2006
GALLIPOLI F. 1909 SRL SSD	DELLA ROCCA ANDREA	nato	27/10/2006

CALCIO FEMMINILE

A.S.D. NITOR	D'AMBROSIO ERIKA	nata	09/07/2008
--------------	------------------	------	------------

COMUNICAZIONI DELEGAZIONE REGIONALE

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

IMPORTANTE - RICHIESTE VARAZIONI GARA

Pervengono a questo Comitato Regionale numerose richieste relative a variazione di campo e di orario rispetto a quello ufficiale.

Si fa presente che l'Art. 33 comma 2° del Regolamento della L.N.D., dispone:

1. I Comitati Regionali, i Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso **devono pervenire al competente Comitato Regionale** o Dipartimento **ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA DATA FISSATA PER LO SVOLGIMENTO DELLA GARA** compilando il modulo allegato al presente comunicato.

Premesso quanto sopra si precisa che questo Comitato Regionale, anche allo scopo di evitare possibili disguidi all'Organo Tecnico Arbitrale, non prenderà in considerazione le richieste formulate in contrasto con le suddette disposizioni.

Pertanto si invitano le Società interessate a voler segnalare tempestivamente quelle situazioni particolari, in modo di poter far fronte, in maniera organica, alle esigenze che dovranno limitarsi ai casi di effettivo impedimento a disputare la gara già programmata.

Indirizzi mail dove inviare le richieste di variazione gara:

Calcio Femminile a 11 Lnd e SGS:

calciofemminile.puglia@lnd.it

INDISPONIBILITÀ DEI CAMPI SPORTIVI

Dall'inizio della corrente stagione sportiva, su disposizione dell'Ufficio Impianti Sportivi, sono numerose le **segnalazioni di indisponibilità degli impianti** pubblicate settimanalmente sulla programmazione dei Campionati Regionali di Eccellenza, Promozione, Prima e Seconda Categoria, nonché dei tornei di Coppa Italia e Coppa Puglia (Fasi Regionali).

Si invitano pertanto le Società interessate a fornire con celerità un **campo di gioco alternativo** per garantire il regolare svolgimento del campionato di propria pertinenza, onde evitare di incorrere nella sanzione sportiva della perdita della gara, comunicando tempestivamente la modifica al programma gare **all'Ufficio Attività Agonistica (a.tondo@figc.it)** attraverso l'**apposito modulo** allegato al presente Comunicato Ufficiale.

Per informazioni sull'indisponibilità dell'impianto sportivo indicato sul programma gare, le Società interessate potranno contattare l'**Ufficio Impianti Sportivi** allo **080.5699016 (Sig.ra Stella Lo Giacco)**.

VARIAZIONI GARA

UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/10/2022	2 A	PINK ALTAMURA	NITOR	16/10/2022	15:00	11:00	
16/10/2022	2 A	WOMEN LECCE	BARI S.P.A.		10:45	10:30	

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
14/10/2022	2 A	WOMEN LECCE	PINK SPORT TIME	16/10/2022	16:00	10:30	
16/10/2022	2 A	NITOR	PINK ALTAMURA		09:30	10:30	
28/10/2022	3 A	PINK SPORT TIME	NITOR BRINDISI	23/10/2022	17:00	10:30	CAMPO A. ANTONUCCI DI BITETTO

PROGRAMMA GARE

UNDER 17 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PINK ALTAMURA	NITOR	A	15/10/2022 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA
CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.	APULIA TRANI	A	16/10/2022 10:30		DATA DA DESTINARSI
WOMEN LECCE	BARI S.P.A.	A	16/10/2022 10:45	CAMPO COMUNALE "LA TORRE"EA	CASTRIGNANO DEI GRECI

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
BARI S.P.A.	APULIA TRANI	A	23/10/2022 10:30	CAMPO PRIVATO "TONINO RANA"-A-	BARI (CARBONARA)
NITOR	CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.	A	23/10/2022 10:30	PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI
PINK ALTAMURA	WOMEN LECCE	A	23/10/2022 11:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI" *	ALTAMURA

UNDER 15 FEMMINILE REGIONALE

GIRONE A - 2 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
WOMEN LECCE	PINK SPORT TIME	A	14/10/2022 16:00	C.S. CAT C/9 CAMPON.7	LIZZANELLO
CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.	BARI S.P.A.	A	16/10/2022 10:30		DATA DA DESTINARSI
NITOR	PINK ALTAMURA	A	16/10/2022 09:30	PRE-CAMPO COMU FANUZZI ER.AR	BRINDISI
Riposa: APULIA TRANI					

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
APULIA TRANI	CALCIO FOGGIA 1920 S.R.L.	A	23/10/2022 10:30	CAMPO COMUNALE TRANI	TRANI
BARI S.P.A.	PINK ALTAMURA	A	23/10/2022 10:30	CAMPO PRIVATO"TONINO RANA"-A-	BARI (CARBONARA)
PINK SPORT TIME	NITOR	A	28/10/2022 17:00	C.C. A. ANTONUCCI ER.AR.	BITETTO
Riposa: WOMEN LECCE					

RISULTATI

UNDER 15 FEMMINILE

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 08/10/2022

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - A			
APULIA TRANI	- WOMEN LECCE	1 - 10	
BARI S.P.A.	- NITOR	2 - 2	

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO

CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO
B SOSPESA PRIMO TEMPO
D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI
F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE
G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE
H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI
I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia della Lega Nazionale Dilettanti, Avv. Mario Pinto, assistito dal rappresentante dell'A.I.A., Sig. Antonio Lopez (Delegato del CRA Puglia), nella riunione dell'11/10/2022, ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

CAMPIONATO UNDER 15 FEMMINILE

GARE DEL 08/10/2022

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

CALCIATORI NON ESPULSI

I AMMONIZIONE DIFFIDA

CARLUCCI SOFIA NUNZIA (BARI S.P.A.)
ROSATO KIARA (NITOR)

BACCARO PAOLA DILETTA (NITOR)

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

SISTEMA DI QUALITÀ' DEI CLUB GIOVANILI

Secondo quanto previsto dal Comunicato Ufficiale n. 29 del 23/8/2022 FIGC-SGS, viene dato avvio alla riforma del sistema di riconoscimento di qualità dei Club Giovanili, in particolare a quelli che svolgono attività in tutte le categorie di settore giovanile che negli anni precedenti hanno seguito il percorso di formazione di giovani calciatori e calciatrici sin dalle categorie di base.

Il principio che sostiene il nuovo sistema fa sì che il Club venga valorizzato per l'intero percorso svolto nell'ambito dell'attività giovanile a partire dall'attività svolta nelle categorie di base per concludersi con le attività di carattere agonistico. Un sistema che sostiene e valorizza la continuità, la coerenza, tenendo in opportuna considerazione le peculiarità di ciascuna categoria e fascia d'età, dalla categoria Piccoli Amici alla categoria Allievi.

Il Sistema di Qualità dei Club Giovanili va quindi ad integrarsi con quanto già previsto nel precedente Sistema di Riconoscimento delle Scuole di Calcio, integrando un quarto livello di qualità.

I livelli di riconoscimento, dal più alto al più basso, in questo nuovo sistema sono i seguenti:

1. Club Giovanili di 4° Livello
2. Club Giovanili di 3° Livello (già Scuole di Calcio Elite)
3. Club Giovanili di 2° Livello (già Scuole di Calcio)
4. Club Giovanili di 1° Livello (già Centri Calcistici di Base)
5. Club "non classificati"

In ottemperanza quindi, a quanto previsto dal Comunicato Ufficiale FIGC-SGS n.29 del 23/8/2022, si elencano di seguito le società che:

1. hanno fatto regolare richiesta di essere riconosciute come Club di 2° Livello e Club di 3° Livello per la Stagione Sportiva 2022/2023, impegnandosi a rispettare gli adempimenti previsti nel sistema di qualità dei Club Giovanili;
2. che hanno trasmesso regolarmente tutta la documentazione prevista alla data odierna;

CLUB DI 3° LIVELLO

DELEGAZIONE BARI	CALCIO A 5
ASD ARCOBALENO TRIGGIANO	APD SAMMICHELE 1992
ASD AVANTI ALTAMURA	SSD SPORT FIVE SRL
SSD ESPERIA MONOPOLI ARL	ASD SPORTIVAMENTE AMICI
ASD FOOTBALLITE ADELFA	DELEGAZIONE BAT
ASD FREE TIME AZZURRO	
ASD INTESA SPORT CLUB BARI	ASD APULIA TRANI
ASD INVICTUS LAM	ACSD ETRA BARLETTA 2008
ASD IST. DI CAGNO ABBRESCIA	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
ASD KIDS CLUB CONVERSANO	ASD SOCCER TRANI
SSD LEVANTE AZZURRO SRL	DELEGAZIONE BRINDISI
ASD LEVANTE BITRITTO	ASD CEDAS AVIO BRINDISI
ASD NEW FOOTBALL ACADEMY	USD CITTA DI FASANO
ASD NICK CALCIO BARI	ASD NITOR
ASD NOCI AZZURRI 2006	AC TAF Ceglie MESSAPICA
USD OLIMPIA BITONTO	ASD UNO DI NOI
ASD PASSEPARTOUT AURORA BARI	DELEGAZIONE FOGGIA
ASD PELLEGRINO SPORT	ASD ATLETICO APRICENA
ASD PRO CALCIO BARI	ASD COSMANO SPORT
ASD PRO GIOVENTU' NOICATTARO	ASD JUVENTUS SAN MICHELE
ASD VIRTUS PALESE CALCIO	GSD S. PIO X
ASD WONDERFUL BARI S. SPIRITO	ASD UNITI PER CERIGNOLA
DELEGAZIONE LECCE	DELEGAZIONE TARANTO
ASD CALIMERA	ASD DIAVOLI ROSSI
ASD FABRIZIO MICCOLI	SSDARL GIOVANI CRYOS
SSDARL WOMEN LECCE	ASD RAGAZZI SPRINT CRISPIANO
DELEGAZIONE MAGLIE	ASD REAL VIRTUS GROTTAGLIE
ASD ANTONIO FILOGRANA	ASD RED BOYS
ASD BOYS GIALLOROSSI	
ASD CAPO DI LEUCA	
ASD GIOVENTU' SPORT CASARANO	
ASD SOCCER DREAM PARABITA	
AS TRICASE ASD	

CLUB DI 2° LIVELLO**DELEGAZIONE BARI****CALCIO A 5**

ASD ATLETICO MOLFETTA	POL. FORTITUDO A.D.
ASD LA QUERCIA PUTIGNANO	ASD VIRTUS MODUGNO C/5
ASD PALESE	ASD F.C. ITRIA CISTERNINO
ASD PINK ALTAMURA	DELEGAZIONE BAT
ASD TORITTO	ASD REAL BISCEGLIE
POL.D. BELLAVISTA	ASD LIBERTY CANOSA
ASD REAL OLIMPIA TERLIZZI	ASD VIRTUS ANDRIA
USD ACADEMY GIOVINAZZO	ASD CANOSA
SSDARL FOOTBALL AC. MOLFETTA	ASD TRANI

DELEGAZIONE BRINDISI**DELEGAZIONE LECCE**

US S. VITO	ASD FUTURA MONTERONI
ASD.BS SOCCER TEAM FASANO	SSDARL GIOVENTU' CARMIANO
POL.D. SS. ANNUNZIATA MESAGNE	PGS LUPIAE LECCE ASD
ASD VIRTUS ACADEMY	AC NARDO'
GSD FASANO	ASD NOVOLI
ASD EURO SPORT ACADEMY	ASD SAN GUIDO ACADEMY DAMBLE
DELEGAZIONE FOGGIA	SSD KICK OFF ACADEMY ARL
ACD REAL SITI	ASD SOCCER VEGLIE
ASD ACADEMY ROCCO AUGELLI	SSDARL POLISPORTIVA GALATONE
ASD ACCADEMIA MANFREDONIA	ASD LEVANTE CAPRARICA
ASD ATLETICO FOGGIA	DELEGAZIONE MAGLIE
ASD EAGLES SAN SEVERO	ASD DE FINIBUS TERRAE
ASD GIOVENTU' CALCIO SAN SEVERO	ASD VIRTUS
ASD HERDONIA CALCIO	DELEGAZIONE TARANTO
ASD PRO EVOLUTION CERIGNOLA	ASD MARUGGIO SOCIAL SPORT
ASD PUNTO FOGGIA	ASD REAL TARAS

ASD REAL SAN GIOVANNI
ASD SAN PAOLO CIVITATE
ASD SOCCER ACADEMY CERIGNOLA
ASD SPORTING MANFREDONIA
ASD TIQUITACA FOOTBALL CLUB
ASD VIRTUS CALCIO FOGGIA
CALCIO FOGGIA 1920
FCD SPORTING TORREMAGGIORE
GS APOCALISSE ASD
SSDARL MANFREDONIA CALCIO
ASD ACCADEMIA CALCIO MONTE

Si ricorda alle società la compilazione e/o trasmissione (via mail all'ufficio FIGC Settore Giovanile e Scolastico Puglia: puglia.sgs@figc.it) della seguente documentazione **entro il 25 ottobre 2022, quale secondo step di controllo:**

- Compilazione del Modulo di Censimento Online del Settore Giovanile;
- Trasmissione delle copie tesseramento tecnici con qualifica federale inviata al Settore Tecnico e copie di eventuali Diplomi di Laurea in Scienze Motorie o Diplomi in Educazione Fisica (ISEF) in formato PDF;
- Trasmissione del file relativo al **Progetto qualificante** per il riconoscimento del 3° livello di Qualità del Club Giovanile (Convenzione, Progetto Psicologo, etc).

COMUNICATO UFFICIALE N. 51 DEL 15/09/2022

CIRCOLARE ATTIVITA' DI BASE 2022/2023

E' stato pubblicato il Comunicato Ufficiale n. 51 del 15/09/2022 relativo all'attività di base per il quale di seguito vi riportiamo il link di collegamento:

<https://www.figc.it/it/giovani/sgs/comunicati-ufficiali/?p=2>

Vi invitiamo a prenderne visione poiché sono state inserite situazioni di gioco da svolgersi come pre-gara, da abbinare alle partite nelle categorie dell'Attività di Base.

Saranno organizzate delle riunioni dimostrative con i tecnici e i Responsabili Tecnici delle attività di Base che saranno pubblicate sul prossimo comunicato Ufficiale del 13/10/2022.

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE

BARI - BITETTO

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 alle ore 15,30 (inizio allenamento ore 16,00)**, presso il **Centro Federale Territoriale di Bari-Bitetto (BA)** - Campo Sportivo Comunale "A. Antonucci" S.P. 90 – Bitetto - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.bitetto@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore**.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Maria DIDONNA Cell.: 3400567740

e-mail: cft.bitetto@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

Responsabile Tecnico C.F.T.:

Psicologo:

Tecnico:

Tecnico:

Tecnico:

Preparatore dei portieri:

Preparatore Atletico:

Medici:

Fisioterapista:

DIDONNA Maria

TAVARILLI Vincenzo

GIANCASPRO Maria Luisa

TOMASICCHIO Nicola

MODUGNO Nicola

PONTRELLI Gaetano

CASTELLETTI Giovanni

PERILLO Michele

AMENDOLA Ferdinando

VESPASIANI Marco

UNDER 14 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ANAGNI	ESTER	29/01/2010	SSC BARI SPA
2	BARATTO	CLAUDIA	26/06/2009	ASD PINK SPORT TIME
3	BRATTA	GIORGIA	16/08/2010	SSC BARI SPA
4	CAPUTO	ELENA	10/04/2010	SSC BARI SPA
5	CARONE	LEONARDA	28/04/2009	ASD PINK SPORT TIME
6	DE PASQUALE	MARIA SOLE	12/11/2010	ASD PINK SPORT TIME
7	DE TOMMASO	GAIA STELLA	09/09/2009	ASD PINK SPORT TIME
8	FANELLI	FEDERICA	23/04/2010	ASD PINK SPORT TIME
9	GIACOVELLI	CATERINA	03/06/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
10	LATORRE	MARTINA	04/05/2009	ASD PINK SPORT TIME
11	LOSETO	KETRIN	13/07/2009	SSC BARI SPA
12	MALLARDI	ANNA	24/09/2009	ASD PINK SPORT TIME
13	MASTROROSA	MAYRA	12/02/2010	SSD ESPERIA MONOPOLI ARL
14	QUARTICELLI	BRUNELLA	20/01/2010	ASD PINK SPORT TIME
15	SERIO	CLAUDIA	02/02/2010	ASD PINK SPORT TIME
16	SOTTILE	CAROLINA	22/03/2010	ASD PINK SPORT TIME
17	TRENTADUE	EMILIA	09/01/2009	ASD PINK SPORT TIME
18	TRISOLINI	KATIA	19/01/2010	SSC BARI SPA
19	VASILE	MARIARITA	19/02/2010	ASD PINK SPORT TIME

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI – RUVO DI PUGLIA

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 alle ore 17,00 (inizio allenamento ore 17,30)**, presso il **Centro Federale Territoriale di Bari-Ruvo di Puglia (BA)** - Campo Sportivo Comunale "F. Coppi" Via Alessandro Volta – Ruvo di Puglia - BARI –

I calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzoncini e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale**.

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.ruvodipuglia@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.**

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Sig. Damiano GIANGASPERO

Tel. 3500500068

e-mail: cft.ruvodipuglia@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:

GIANGASPERO Damiano

Responsabile Tecnico C.F.T.:

MILELLA Giuseppe

Psicologo:

GISONDO Iolanda

Tecnico:

DAGNELLO Marisa

Tecnico:

TROIA Andrea

Tecnico:

NANNI Antonio

Tecnico:

ZAGARIA Salvatore

Medico:

FRANCIOSO Giovanni

Fisioterapisti:

DE LISO Valerio

UNDER 14 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	GUADAGNO	NOEMI PIA	31/08/2010	SSC BARI SPA
2	SANSONNE	ARIANNA	26/03/2010	ASD FOOTBALL ACADEMY ANDRIA
3	VENTOLA	GIOVANNA	25/03/2010	SSC BARI SPA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BRINDISI - CEGLIE MESSAPICA

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Territoriale, il Centro Federale Territoriale continua ad avere un ruolo di primo piano ed operativo, rappresentando il polo territoriale per la valorizzazione e la formazione tecnico-sportiva-educativa.

Il Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, **Prof. Antonio QUARTO**, comunica l'elenco dei calciatori e delle calciatrici convocate per il giorno **LUNEDÌ 17 OTTOBRE 2022 alle ore 14,50 (inizio allenamento ore 15,30)**, presso il **Centro Federale Territoriale di Brindisi-Ceglie Messapica (BR)** - Campo Sportivo Comunale "G. Stoppa" Via del Campo Sportivo – Ceglie Messapica - BRINDISI –

Il calciatori e le calciatrici convocati/e dovranno presentarsi puntuali e muniti/e del kit personale di gioco (tuta, K-Way, maglie, pantaloncini, calzettoni e **parastinchi**), oltre che un paio di scarpe ginniche, un paio da calcio e **una borraccia ad uso personale.**

Alla prima convocazione dovrà essere inviato il certificato di idoneità agonistica e liberatoria privacy alla mail:

cft.cegliemessapica@gmail.com

La seduta di allenamento si svolgerà presso il Centro Federale Territoriale **nel pieno rispetto di tutte le normative e di tutti i protocolli in vigore.**

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori o delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Dott. Gianluigi ANCONA Cell.: 3297744181

e-mail: cft.cegliemessapica@gmail.com

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.:	ANCONA Gianluigi
Responsabile Tecnico C.F.T.:	FASANO Vito Francesco
Psicologo:	CRESCENZO Simona
Tecnico:	TURRISI Francesco
Tecnico:	CRETI' Marzio
Tecnico:	PANTALEO Cesare
Preparatore dei portieri:	NOVEMBRE Cristiano
Preparatore Atletico:	GIUNTO Antonio
Medici:	PASTORE Francesco
Fisioterapista:	CONVERTINO Francesco

UNDER 14 FEMMINILE

	COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
1	ABATANGELO	EVA	09/02/2009	ASD NITOR
2	CHIONNA	GINEVRA	07/04/2010	ASD NITOR
3	CHIRICO	ALESSIA	29/05/2009	ASD NITOR
4	COLAO	LUDOVICA	20/05/2009	ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
5	DI GENNARO	ALICE	02/08/2010	GSD FASANO
6	LIUZZI	FRANCESCA	19/05/2009	GSD FASANO
7	MARTINA	LUDOVICA	29/09/2009	ASD OLIMPIA FRANCAVILLA
8	PALMISANO	LAURA	20/01/2009	GSD FASANO
9	PANNA	REBECCA	09/06/2010	ASD NITOR
10	PINTO	GIULIA	18/10/2010	GSD FASANO
11	SCHENA	MARIA B.	10/08/2010	ASD REAL TARAS
12	VOLPE	GRETA	30/10/2009	ASD GIGI ORLANDINI

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 24/10/2022.

Pubblicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 13 Ottobre 2022

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci

IL DELEGATO
Pasquale Miccolis